

***DCO 487/2019/R/gas
SMART METERING GAS PER L'UTENZA
DIFFUSA: OBBLIGHI DI MESSA IN
SERVIZIO, PERFORMANCE E
REGOLAZIONE TARIFFARIA***

**Osservazioni e proposte ANIGAS
agli spunti per la consultazione S14 e S15**

Milano, 5 dicembre 2019

PREMESSA

Anigas, con il presente documento, invia le proprie osservazioni agli spunti S14 e S15 del DCO 487/2019/R/gas (di seguito: DCO) con cui l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità/Arera) mette in consultazione le tematiche specificamente riferite a: **i)** i pesi da attribuire a costi effettivi e costi standard per la valorizzazione di nuovi investimenti in smart meter (**S14**) e **ii)** il trattamento dei costi ai fini regolatori dei misuratori oggetto di verifica metrologica ai sensi del decreto 93/17 del DCO(**S15**).

17 Interventi su criteri di riconoscimento costi con efficacia dal 2020

Revisione dei pesi per il riconoscimento dei costi degli smart meter

S14. Osservazioni sulle ipotesi di attribuzione dei pesi per la determinazione dei riconoscimenti tariffari nel triennio 2020-2022.

Nella consultazione in esame l'Autorità, con riferimento allo *sharing* dei maggiori/minori costi di investimento rispetto al costo standard, ritiene opportuno dare seguito all'ipotesi di revisione dei pesi, già prospettata nel DCO 759/2017/R/GAS, prevedendo un peso del 30% per il costo standard e un peso del 70% per il costo effettivo.

Anigas ritiene che tale ipotesi regolatoria, se attuata come prospettata, si tradurrebbe in una revisione al ribasso del meccanismo di *profit sharing* sui costi standard applicati nella misura, soprattutto per le imprese più efficienti. Anigas, nelle osservazioni al DCO 410/2019/R/GAS, ha evidenziato che tale proposta non risponderebbe a obiettivi di promozione dell'efficienza. Al contrario, le percentuali di *sharing* andrebbero riviste incrementando sensibilmente il peso del costo *standard* rispetto a quello del costo effettivo, proprio al fine di premiare i soggetti efficienti.

Si ribadisce, infatti, che l'ulteriore riduzione dello *sharing* tra costi effettivi (da 60% a 70%) e costi standard (da 40% a 30%), premierebbe le mancate efficienze di quegli operatori che presentano costi superiori a quello *standard* penalizzando, per converso, chi invece fa efficienza.

Il risultato sarebbe una regolazione che non realizza un meccanismo virtuoso in grado di contenere i costi ma legittima il perdurare delle inefficienze. Tanto più che eventuali distorsioni potrebbero comunque essere corrette attraverso opportuni aggiornamenti del livello *standard* di costo efficiente.

Si ritiene, quindi, che nel caso la regolazione non ritenga di rafforzare il peso attribuito al costo *standard*, dovrebbe almeno mantenere l'attuale percentuale di *sharing*: 40% costo *standard* e 60% costo effettivo.

Con ciò garantendo la stabilità del quadro regolatorio su cui gli operatori fanno affidamento per la programmazione delle attività e la sostenibilità degli investimenti. Pertanto, eventuali ulteriori interventi sullo *sharing* dovrebbero essere valutati nell'ambito della più generale riforma dei criteri per il riconoscimento dei costi del servizio di misura che troverà applicazione dal 2023 e comunque al termine del piano di roll out degli smart meter.

S15. Osservazioni rispetto alle ipotesi di valorizzazione dei misuratori installati successivamente a verifiche metrologiche condotte in laboratorio.

Con riferimento agli obblighi previsti dal DM 93/17, Arera stabilisce che la rimozione e reinstallazione di un misuratore per l'esecuzione delle verifiche metrologiche, da svolgere in laboratorio autorizzato, debba avvenire senza variazione del valore della RAB. Questa operazione dovrebbe comportare la dichiarazione di una dismissione del valore regolatorio dell'*asset* rimosso (per i misuratori elettronici tipicamente valore medio tra costo effettivo e costo standard) e, al momento della nuova installazione, l'iscrizione di un valore regolatorio del misuratore pari a quello dell'*asset* rimosso.

Si ricorda, tuttavia, che per le tipologie di contatore per cui non è possibile procedere alla revisione *in loco*, oltre alla rimozione del cespite da verificare ed alla sua sostituzione con un nuovo apparato, occorre procedere ad una serie di attività e, segnatamente: invio dell'apparato da verificare al laboratorio accreditato per la verifica, verifica, ritiro dal laboratorio dell'apparato verificato, gestione in magazzino del misuratore verificato e reinstallazione in località diversa da quella dalla quale è stato rimosso.

Nelle proprie valutazioni, Arera, prendendo a riferimento ai fini tariffari il solo valore dell'*asset* rimosso, sembrerebbe non tenere conto degli impatti sia economici che organizzativi, anche in virtù dei necessari adeguamenti ai sistemi aziendali, di tutte le attività sopra descritte.

Nel caso in cui l'operazione debba avvenire in invarianza di RAB, si ritiene che tutti i costi sostenuti dall'impresa, e non solo quelli afferenti all'attività di verifica, debbano rientrare nella rendicontazione dei costi che le imprese sostengono per le verifiche metrologiche e per le quali è previsto il riconoscimento sulla base dei costi effettivi. Pertanto andrebbe chiarito da parte dell'Autorità come rendicontare tutti i costi legati alle operazioni di verifica ai fini del loro riconoscimento.

L'operazione di rimozione-verifica-reinstallazione sopra descritta, genera, infatti, una dismissione contabile con minusvalenza nella località in cui il contatore viene rimosso per la verifica, e, sul piano tariffario, una dismissione anticipata rispetto alla fine della vita utile del cespite.

Riguardo quest'ultimo aspetto, Arera, accogliendo i principi rappresentati nel corso dell'incontro tecnico di approfondimento su tematiche relative alla regolazione dei servizi di distribuzione e misura del gas naturale tenutosi con le associazioni delle imprese del settore lo scorso 31 luglio, prevede, al fine di salvaguardare il valore regolatorio dell'*asset* rimosso, la possibilità di ammortizzare il costo del contatore reinstallato nell'arco di 10 anni. Bisogna, tuttavia, considerare che la vita utile dei misuratori varia secondo la tipologia e anno di installazione e per i misuratori elettronici è pari a 15 anni. Quindi tali misuratori, verificati con esito positivo sul piano metrologico, terminerebbero la propria vita utile in anticipo rispetto al completo ammortamento del valore di carico dell'*asset* reinstallato. Sarebbe perciò opportuno, al fine di raggiungere il completo ammortamento dei costi relativi al cespite reinstallato, prevederne l'ammortamento in un massimo di 7/8 anni.

Da ultimo, auspicando che le disposizioni di inquadramento tariffario dei contatori reinstallati dopo verifica metrologica siano applicate dal 1° gennaio 2020, si richiama quanto già osservato in risposta al DCO 410/2019/R/gas, anche al fine di tener conto dei necessari adeguamenti, sopra richiamati, a sistemi gestionali e procedure delle imprese. In particolare, Arera, esercitando il potere di deroga di cui dispone, potrebbe prevedere un'estensione del periodo di verifica o l'esecuzione di un piano più flessibile al fine di avvicinare le scadenze imposte dalla legge a quelle di scadenza della vita utile dei contatori stessi.